AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

Art. 2

Ai fini della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere gia' previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'articolo 21 - primo comma - e dall'articolo 24 - primo comma, lettere a), b) e d) - della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 910.

Versione in vigore dal 9 febbraio 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani
Estremi	Legge 18 gennaio 1968, n. 13
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-spesa-per-l-attuazione-di-provvidenze-in-favore-dei/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it